



Gruppo di lavoro

AIDC Milano

Pubblica consultazione sulla bozza di circolare dell’Agenzia delle entrate recante chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle cripto-attività. Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)

Componenti:

Andrea Bignami, Andrea Bonino, Duilio Liburdi, Sabrina Lombardo, Michaela Marcarini, Gloria Marino, Luca Miele, Luca Nobile, Laura Paganini, Marco Salvatore, Salvatore Sanna, Massimiliano Sironi

Premessa

In relazione alla pubblica consultazione promossa dall’Agenzia delle Entrate in data 15 giugno 2023, con riferimento alla Bozza della Circolare che fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle crypto-attività. Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) il gruppo di lavoro formato dall’Associazione Italiana Dottori Commercialisti di Milano (AIDC Milano) esprime in premessa apprezzamento per il metodo scelto da parte dell’Amministrazione finanziaria, che consente sia al mondo accademico che agli operatori professionali di formulare osservazioni e commenti su materie di particolare interesse. Proprio in quest’ottica e in coerenza con lo spirito di collaborazione il gruppo di lavoro propone all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate le seguenti osservazioni e commenti al documento, manifestando fin d’ora la più ampia disponibilità anche ad approfondire ulteriormente (qualora di interesse) i contenuti del presente scritto. AIDC Milano consente e autorizza l’Agenzia delle Entrate alla diffusione e alla pubblicazione on-line del presente documento e dei relativi contenuti (anche in forma parziale).

* * *

Modalità di redazione delle osservazioni e dei commenti

Per permettere una lettura più agevole delle osservazioni proposte si è preso a riferimento lo stesso schema che l’Agenzia delle Entrate ha utilizzato nella strutturazione della Bozza di Circolare, formulando commenti e osservazioni per specifici paragrafi.

Tematica: Aspetti di carattere generale

Paragrafi della circolare interessati: -

Osservazioni / Contributi: In via preliminare, appare opportuno sottolineare come la bozza di Circolare fornisca un orientamento di carattere generale su un fenomeno particolarmente complesso quale quello delle “Cripto Attività” ed è dunque, per gran parte, oggettivamente apprezzabile. Poiché i documenti di natura interpretativa emessi dall’Agenzia delle entrate rappresentano anche un orientamento operativo per i contribuenti, su questo aspetto andrebbe fatta maggiore chiarezza (pur nella consapevolezza di un intervento che, in primis, dovrebbe essere normativo), in merito a possibili scenari che si sovrappongono temporalmente :

1. la modalità di regolarizzazione fino al 2021;

2. le assunzioni da utilizzare per il periodo di imposta 2022;
3. come conseguenza dei punti 1. e 2., le evoluzioni per il periodo di imposta 2023.

Il tutto con riferimento a dati sui portafogli cripto (prezzo di carico, acquisti e cessioni, e così via) che possono non essere di agevole lettura. Vi è da rilevare, inoltre, come la bozza di circolare non può tenere conto, per la sua assenza, del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che deve approvare il modello e le istruzioni per la regolarizzazione, la c.d. “*Voluntary Criptovalute*”. Queste difficoltà generano conseguentemente incertezza anche in relazione a scadenze ormai prossime e per le quali, sarebbe ovviamente opportuno un intervento in proroga.

Tematica: Ambito oggettivo di applicazione

Paragrafo della circolare interessato: 2 e 3. I diversi regimi fiscali prima e dopo la legge di bilancio per il 2023.

Osservazioni / Contributi: E’ del tutto evidente che, da un punto di vista definitorio, la nozione di cripto attività è amplissima con la conseguente difficoltà di fornire una perimetrazione corretta dei diversi fenomeni. Questa ampiezza può anche generare il rischio di ricomprensione, nell’ambito delle fattispecie riconducibili alle cripto attività, di situazioni che hanno già una regolamentazione a livello impositivo specifico. Un esempio può essere quello del bene immobile ovvero dello strumento finanziario che, laddove oggetto di digitalizzazione, potrebbero essere ricondotti all’ipotesi delle cripto attività. In generale, appare che la bozza di circolare escluda detta ipotesi in relazione ai c.d. “security token” in quanto ricondotti alla nozione di strumento finanziario. Detto principio non appare però esaustivamente delineato in relazione alle ipotesi generale del trattamento tributario di un bene o diritto che deve essere uniforme a prescindere dalla tecnologia utilizzata. In altri termini, il tema è quello, in ipotesi, della digitalizzazione del diritto di proprietà su un immobile con cessione del bene immobile in questione con generazione di una plusvalenza imponibile secondo le disposizioni in materia di redditi diversi. Il tema è se, dunque, in questa ipotesi, le regole applicabili siano quelle di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 67 del TUIR ovvero quella della neo introdotta lettera c- sexies). Una ipotesi che appare sostenibile è quella dell’ affermazione di un principio di carattere generale in base al quale le previsioni di cui alla lettera c-sexies) debbano essere considerate residuali rispetto a fattispecie nelle

quali vi sia già esistente la disciplina che regola un determinato fenomeno giuridico in qualche modo definibile come “sottostante”

Tematica: Operazioni di natura permutativa

Paragrafi della circolare interessati: 3. Regime fiscale dopo la legge di bilancio per il 2023

Osservazioni / Contributi: Le nuove previsioni introdotte mediante la lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del Tuir, precisano che «*non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni*». Sul punto, il documento in bozza chiarisce che non costituisce fattispecie realizzativa quella dello scambio di una cripto-valuta con un'altra (ad esempio l'ipotesi di acquisto di *ethereum* con *bitcoin*). Né la norma né la circolare in bozza si interessano della determinazione del valore fiscale di carico nel caso di permuta non realizzativa. In questa ipotesi, appare coerente, da un punto di vista sistematico, che debbano essere conservati i valori di carico originari delle cripto – attività. Ad esempio, se un contribuente detiene 1500 bitcoin con un valore di carico pari a 15 mila euro e permuta 750 bitcoin con altra fattispecie di cripto assunta in quantità di 1000 (fattispecie riferita ad altra cripto), l'attività acquisita dovrebbe essere valorizzata a 10 mila euro. In altri termini, alla “nuova” cripto attività dovrebbe essere attribuito il valore di carico unitario della prima. Alla restante parte della cripto originaria rimarrebbe comunque attribuito, unitariamente, l'originario valore di carico.

Tematica: Regime fiscale dopo la legge di bilancio per il 2023

Paragrafi della circolare interessati: 3. 1 Realizzo di redditi diversi di natura finanziaria

Osservazioni / Contributi. Secondo quanto chiarito dalla bozza di circolare, la cessione degli NFT da parte dell'Autore non determina un reddito diverso ai sensi della disposizione menzionata sopra. Si afferma che il medesimo, qualora non costituisce un reddito conseguito nell'esercizio di impresa commerciale, si considera un reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53, co. 2, lett. b), del TUIR, nel caso in cui l'attività sia oggetto dell'esercizio di arti o professioni, ovvero ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. l), del TUIR nel caso in cui l'attività non sia esercitata abitualmente. Andrebbe confermato che in questo caso il reddito imponibile beneficia della detassazione del 40% o del 25% a seconda dell'età dell'Autore.

Tematica: Regime fiscale dopo la legge di bilancio per il 2023

Paragrafi della circolare interessati: 3. 1 Modalità di determinazione delle plusvalenze

Osservazioni / Contributi. Nella bozza di circolare si legge che *“si evidenzia che, a differenza di quanto previsto per le attività finanziarie dal comma 6 dell’articolo 68 del TUIR, secondo cui il costo o valore di acquisto è aumentato di ogni altro costo inerente (bolli, commissioni, imposte, con esclusione degli oneri finanziari), il comma 9-bis non consente di tener conto nella determinazione dei redditi diversi derivanti dalle cripto-attività dei costi inerenti la cessione.”* Si tratta di un chiarimento che, pur derivando dal mero dato letterale della norma, appare fortemente penalizzante e asistemico in quanto sulla base di esso non risultano, ad esempio, computabili nel valore del costo le commissioni bancarie per il trasferimento fondi verso gli exchange, le commissioni applicate dagli exchange centralizzati per le compravendite (cd. CEX) o le gas fee pagate per effettuare le compravendite sugli exchange decentralizzati (cd. DEX). Non vi è ragione per non considerare tali oneri inerenti. Che verosimilmente si tratti di una mera svista del legislatore, alla quale andrebbe posto rimedio con un intervento di legge, è dimostrato dal fatto che solo per i proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività è stabilito che sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione (ultimo periodo del comma 9-bis dell’art. 68 TUIR). Laddove la volontà fosse stata quella di negare lo scomputo di ogni costo inerente, si sarebbe dovuto espressamente affermare anche per le plusvalenze e minusvalenze.

Tematica: Rideterminazione dei valori

Paragrafi della circolare interessati: 3. 6 Rideterminazione del valore delle cripto attività

Osservazioni / Contributi. Con la legge di bilancio 2023, è stata prevista la possibilità per i contribuenti che detengono alla data del 1° gennaio 2023 cripto-attività di rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta data, a condizione che il costo o valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi stabilita nella misura del 14%. La bozza della circolare precisa che nel caso in cui il contribuente detenga più cripto-attività e decida di avvalersi della rideterminazione del loro costo o valore di acquisto, è tenuto a rideterminare tutte le attività aventi la medesima denominazione. Ad esempio se il contribuente alla data del 1° gennaio 2023 detiene n. 10 bitcoin e n. 20 ethereum e decide di rideterminare solo il valore dei bitcoin deve rideterminare il valore di tutti i n.

10 bitcoin detenuti. Viene chiarito che il valore della cripto-attività sul quale deve essere applicata l'imposta sostitutiva deve essere rilevato dalla piattaforma dell'exchange dove è avvenuto l'acquisto della stessa. Qualora non sia possibile rilevare il valore al 1° gennaio 2023 dalla piattaforma dove è stata originariamente acquistata la cripto-attività, tale valore potrà essere rilevato da analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziate. Andrebbe chiarito che il contribuente può utilizzare anche la valutazione di una piattaforma sulla quale la cripto-attività detenuta dal medesimo non sia stata effettivamente negoziata. In questo modo, si consentirebbe di aderire all'agevolazione anche ai contribuenti che hanno ceduto nel corso del 2023 la cripto-attività attraverso la piattaforma in cui hanno effettuato l'acquisto anche se quest'ultima non rende disponibile il valore al 1° gennaio 2023.

Tematica: Adempimenti

Paragrafi della circolare interessati: 3.4 e 3.7.3 Monitoraggio e IVAFE

Osservazioni / Contributi. Dal 1° gennaio 2023, sono oggetto di monitoraggio fiscale ex art. 4 del DL 167/90 tutte le cripto-attività e non solo le cripto-valute. Andrebbe chiarito in modo esplicito qual è il criterio di valutazione da utilizzare ai fini della compilazione del quadro RW del modello redditi. Infatti, dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate antecedente alla legge di bilancio 2023 sembrava si dovesse utilizzare il costo di acquisto per la dichiarazione delle cripto-valute. Tale impostazione dovrebbe essere coordinata con la circostanza che la base imponibile della nuova "Imposta sul valore delle cripto-attività" (che si innesta nella normativa IVAFE) è costituita dal valore corrispondente al valore delle cripto-attività al termine di ciascun anno solare rilevato dalla piattaforma dell'exchange dove è avvenuto l'acquisto della stessa. Anche per quest'ultima viene chiarito, ad esempio, che qualora non sia possibile rilevare il valore al 31 dicembre dell'anno di riferimento dalla piattaforma dove è stata originariamente acquistata la cripto-attività, tale valore potrà essere rilevato da analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziate. Dovrebbe dunque essere chiarito che il contribuente può utilizzare anche la valutazione di una piattaforma sulla quale la cripto-attività detenuta dal medesimo non sia stata effettivamente negoziata.

Tematica: Adempimenti

Paragrafi della circolare interessati: 3.4 e 3.7.3 Monitoraggio e IVAFE

Osservazioni / Contributi. L'art. 4 del DL 167/90 dispone che *“le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero, attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi?”*. L'art. 4 in oggetto per le cripto-attività non richiama il concetto di “estero” previsto per gli investimenti e le attività finanziarie, ma richiede semplicemente, quale presupposto per l'indicazione in RW, la suscettibilità, anche solo potenziale, di produrre redditi territorialmente rilevanti in Italia. Sul tema, la circolare (par. 3.4) afferma, infatti, che *“gli obblighi di monitoraggio fiscale delle cripto-attività sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, e prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all'estero o in Italia”*, con la sola eccezione delle cripto-attività *“affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi?”* (per le quali è, quindi, applicabile il regime di esonero da RW); allineandosi al dettato normativo, la predetta circolare chiarisce, pertanto, che l'esonero dagli obblighi di compilazione avverrebbe nel solo caso di cripto-attività detenute per il tramite di intermediari residenti (e nel rispetto delle ulteriori condizioni sopra richiamate), senza che assuma, invece, rilevanza alcuna la natura “italiana” o meno delle predette attività. Al riguardo, sarebbe opportuno che la versione definitiva della circolare, con una interpretazione logica (seppur non perfettamente allineata al disposto normativo) in linea con le finalità del monitoraggio fiscale, preveda l'assenza di obblighi dichiarativi per le cripto-attività qualificabili come di fonte italiana, potendosi utilizzare a questi fini le regole di territorialità previste dall'art. 23, co. 1, lett. f) del TUIR (sono territorialmente rilevanti in Italia *“i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso”*), come illustrate al paragrafo 5 della circolare (relativamente al quale, però, andrebbe meglio chiarito il passo in cui l'Agenzia afferma che si considerano detenute in Italia le *“cripto-attività archiviate su eventuali supporti informatici (quali ad esempio chiavette USB) detenute in Italia”*). Inoltre, andrebbe individuato in maniera esplicita il criterio di valutazione delle predette cripto-attività ai fini del monitoraggio fiscale, considerato che tale valore non necessariamente dovrebbe coincidere con quello da utilizzarsi come base imponibile della nuova imposta sul valore delle cripto-attività. Il monitoraggio fiscale e la liquidazione della nuova imposta in oggetto potrebbero, infatti, viaggiare su binari separati anche per quanto riguarda i valori di riferimento, qualora si consideri che la suddetta imposta, seppur disciplinata all'interno della normativa IVAFFE (la quale ha come presupposto oggettivo la detenzione all'estero di prodotti finanziari), *“è dovuta in tutti i casi in cui l'imposta di bollo non è applicata dall'intermediario, ovvero nel caso in cui, ad esempio, le cripto-attività siano detenute presso intermediari non residenti o archiviate su chiavi USB, personal computer e smartphone”* (cfr. paragrafo 3.7.3 della circolare in commento, in linea con dettato

normativo), prescindendo, quindi, dalla natura italiana o meno delle crypto-attività stesse (e, quindi, dall'eventuale indicazione in RW, qualora l'Agenzia delle Entrate aderisse agli orientamenti sopra riportati).

Tematica: Regolarizzazione

Paragrafi della circolare interessati: 4. Dichiarazione di emersione

Osservazioni / Contributi. La procedura prevista nei commi da 138 a 142 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, disciplina, come noto, la regolarizzazione in capo a quei contribuenti che non hanno evidenziato, nel quadro RW, la disponibilità di crypto attività sino alla data del 31 dicembre 2021. La regolarizzazione in questione può riguardare sia le previsioni in materia di monitoraggio fiscale che le connesse violazioni di natura reddituale. Sul punto, la bozza di circolare afferma che la specifica istanza di emersione non può essere presentata se il modello che sarà specificatamente approvato "è presentato dopo che l'autore della violazione agli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'articolo 4 del DL n. 167 del 1990 o degli obblighi dichiarativi ai fini reddituali, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualsivoglia attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura in esame. La posizione dell'Agenzia delle entrate, assunta in via interpretativa, ricalca il contenuto del comma 2 dell'articolo 5 quater del D.L. n. 167 del 1990 che disciplinava, come noto, la procedura di voluntary disclosure. A differenza però di tale ultima disposizione, i commi da 138 a 142 non contengono una esplicita preclusione legata all'avvio dei controlli che, dunque, viene disciplinata in via interpretativa con il fatto che si evoca, nella legge n. 197 del 2022, la necessità di presentare una dichiarazione di emersione. Ciò premesso, si ritiene invece che in via interpretativa l'Agenzia delle entrate possa considerare il dettato normativo di fatto assimilabile alle previsioni in materia di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 non precludendo dunque la sanatoria di specie nel momento in cui l'attività di controllo è avviata ma non ha comportato la richiesta di somme a titolo, ad esempio, di imposte o di sanzioni